



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO "SEMINARIO GIURIDICO"

Art. 1- La Giunta del Dipartimento "Seminario Giuridico" è eletta in attuazione dell'art. 31, comma 7 dello Statuto dell'Università degli Studi di Catania, dell'art. 60 del Regolamento Generale di Ateneo lett. e) e dell'art. 14 del Regolamento del Dipartimento.

Art. 2 - La Giunta è composta dai seguenti membri:

- Direttore del Dipartimento;
- Preside della Facoltà di Giurisprudenza;
- n.2 Professori di prima fascia;
- n.2 Professori di seconda fascia;
- n.2 Ricercatori confermati o Assistenti del ruolo ad esaurimento;
- n.1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

Il segretario amministrativo del Dipartimento fa parte della Giunta con voto consultivo e funge da segretario verbalizzante.

Art. 3 - L'elezione dei membri della Giunta avviene con voto limitato ad una preferenza, nell'ambito delle singole componenti.

Art. 4 – Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per le rappresentanze del personale afferente al Dipartimento di cui all'art.2:

- (a) Professori ordinari, straordinari anche fuori ruolo;
- (b) Professori associati anche fuori ruolo;
- (c) Ricercatori ed Assistenti del ruolo ad esaurimento;
- (d) Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Hanno diritto al solo elettorato attivo, per la fascia degli Associati, i Professori incaricati stabilizzati prorogati nella qualifica e per la fascia dei Ricercatori, i Ricercatori non confermati.

- Art. 5** - I membri della Giunta durano in carica per tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta. La successiva rielezione non può avvenire prima di un mandato d'intervallo.
- Art. 6** – Al membro della Giunta decaduto per qualsiasi causa, subentra il componente che lo segue nell'ordine dei voti riportati; in mancanza di subentranti sono effettuate elezioni suppletive.
La giunta è comunque legittimamente costituita se risulta composta dalla metà più uno dei componenti.
- Art. 7** - Copia degli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo è affissa presso gli uffici della direzione del Dipartimento dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni.
Gli aventi diritto al voto esclusi dagli elenchi hanno facoltà di ricorrere presentando istanza entro cinque giorni dalla data fissata per le elezioni direttamente al Direttore, il quale decide in merito.
- Art. 8** - Presso il Dipartimento è costituito il seggio elettorale, composto da due Docenti, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, nominati con decreto del Direttore.
- Art. 9** - A cura degli Uffici di direzione sono compilati e fatti pervenire al seggio elettorale, insieme alle schede di votazione di colore diverso per gruppo, gli elenchi degli aventi diritto al voto.
Il Presidente del seggio, previo accertamento dell'identità personale, consegna a ciascun elettore che si presenti per la votazione una scheda con il contrassegno del Dipartimento, curando l'apposizione della firma del votante sull'apposito elenco.
Il voto è personale e segreto.
In caso di omonimia l'elettore indica anche la data di nascita della persona votata.
Effettuata la votazione, la scheda è ripiegata e restituita al Presidente del seggio che la inserisce nell'urna.
Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura del seggio si trovano al suo interno.
Dopo la chiusura delle votazioni, i membri del seggio elettorale procedono immediatamente alle operazioni di scrutinio provvedendo allo spoglio delle schede ed al computo dei voti per ciascuna componente come risultante dai rispettivi elenchi.
Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale, firmato dai membri del seggio elettorale.
Il processo verbale è trasmesso al Direttore in busta sigillata, unitamente ai plichi contenenti le schede votate, gli elenchi dei votanti, le schede non utilizzate, contestate e annullate.

Con Decreto del Direttore sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nelle componenti di cui al precedente art.2.
A parità di voti prevale l'anzianità di servizio ed a parità di servizio prevale l'età.

Art. 10 - Eventuali reclami sulla regolarità delle votazioni devono pervenire al Direttore entro cinque giorni dalla data di svolgimento delle stesse.